



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Don Giovanni Silvestri”
RESIDENZA PROTETTA PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
(già Casa di Riposo per Cieche)
D.P.R. 25-05-1960, n. 729 D.A.R.S.S. n. 6, dell' 08-02-1989
ATTO DIRIGENZIALE N. 0093 DEL 19-02-2009 (BURP 18-03-2009, n. 42)
CASTELLANA GROTTE (BA)



RENDICONTO 2021
CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE

1. Introduzione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione).

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

I principi contabili che riguardano la contabilità economico-patrimoniale sono inclusi nell'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

2. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che *"l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)"*.

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i proventi da rette di soggiorno, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri;
- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

3. La misurazione dei componenti del risultato economico

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa,
- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi,
- le spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi,
- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti.

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria (allegato n. 1 di cui al presente decreto) è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

4. I Componenti del conto economico

Sia per le entrate che per le spese verranno prese in considerazione le risultanze di competenza derivanti dalla classificazione del Piano dei Conti Finanziario

Componenti economici positivi:

Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

Tale voce, costituita dagli accertamenti d'entrata classificati E.3.01.02.00.000, è pari ad € 1.014.540,78 per l'anno 2021.

Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei riscontri passivi.

Tale voce, costituita dagli accertamenti d'entrata classificati E.3.01.03.00.000, è pari ad € 37.031,00 per l'anno 2021.

Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.

All'interno di questa voce, che per l'anno 2021 è pari ad € 38.392,26 vengono, ricompresi proventi correnti diversi, non altrimenti classificabili.

Componenti economici negativi

Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. I costi inclusi in questa voce derivano dalle **spese liquidate** per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria ed integrate nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio.

All'interno di questa voce di costo sono ricomprese tutte le spese imputate e codificate secondo Piano Finanziario al U.1.03.01.00.000 per un importo complessivo finale di € 42.884,43.

Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Sono state prese in considerazione le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria relativi a costi di competenza dell'esercizio, integrate nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio.

All'interno di questa voce di costo sono ricomprese tutte le spese imputate e codificate secondo Piano Finanziario al U.1.03.02.00.000 per un importo complessivo finale di € 1.083,776,54 (non necessitano rettifiche in assenza di spese correnti patrimonializzate).

Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. L'importo di € 6.248,00 è riconducibile alle spese classificate con il codice n. U.1.03.02.07.000 del Piano Finanziario.

Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti **spese impegnate** nella contabilità finanziaria.

I trasferimenti correnti impegnati nell'anno 2021 sono pari ad € 375,00.

Personale. In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente e simili) (Codice U.1.01.00.00.000), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. A tal fine vengono presi in considerazione le somme impegnate nell'anno 2021 rientranti nella definizione di 'esigibilità'. La voce non comprende l'IRAP. L'ASP è esente dal pagamento dell'IRAP ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 40/29.12.2015.

Tale voce di costo, risulta essere pari ad € 91,091,69 (macroaggregato 101).

Quote di ammortamento dell'esercizio. Sono state incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale.

Per la definizione dei piani di ammortamento si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei *"Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche"*, predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

<i>Tipologia beni</i>	<i>Coefficiente annuo</i>	<i>Tipologia beni</i>	<i>Coefficiente annuo</i>
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%		
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%	<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Impianti e attrezzature</i>	5%	<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Hardware</i>	25%	<i>Opere dell'ingegno – Software prodotto</i>	20%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale</i>	2%		

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come “bene culturale” ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - non vengono assoggettati ad ammortamento.

Il valore complessivo degli ammortamenti ammonta ad euro 16.456,82.

Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell’OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20). Il valore da minusvalenza da svalutazione patrimonio è pari ad € 0,00.

Altri accantonamenti. L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. **Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.**

Il valore di tale voce è pari ad € 0,00

Oneri e costi diversi di gestione. E' una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti.

Proventi e oneri finanziari

Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

Gli interessi attivi dell'anno 2021 ammontano ad € 7.369,52 (P.F. E.3.03.00.00.000).

Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione. Gli interessi passivi ammontano per l'esercizio 2020 ad € 0.

Proventi ed oneri straordinari

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Tra le insussistenze del passivo si considerano le spese che, originariamente impegnate a fronte di specifiche obbligazioni giuridiche passive, hanno fatto poi rilevare una spesa inferiore.

Per l'anno 2021 tale voce viene valorizzata per un importo pari ad € 4.085,00 per sopravvenienze attive e insussistenze del passivo e per € 56,00 da altri proventi straordinari.

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Per l'anno 2021 il valore di tali oneri, riferibili ad altri oneri straordinari ammonta ad € 0,00.

Risultato economico dell'esercizio.

Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio.

5. Lo Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

L'attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all'attività dell'ente, in tre classi principali: le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e risconti attivi. Il passivo invece

distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in 5 classi principali: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti passivi. La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l'indicazione, nella sola sezione del passivo, dei conti d'ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su particolari operazioni realizzate nel corso della gestione.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori espressi dagli inventari, che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al patrimonio sono valutati al valore catastale, secondo quanto previsto – al punto 9.3 – dal *“principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”* di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011.

Tale valore, incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate, non è stato assoggettato ad ammortamento in quanto qualificato come “bene culturale” ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Crediti

Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito Fondo svalutazione Crediti portato a diretta diminuzione del valore nominale degli stessi. L'importo dei crediti al 31.12.2021 è pari a € 156.329,71. Il dettaglio di questo valore viene riportato di seguito.

Il valore dei residui attivi finali è pari a € € 156.329,71, e non viene rettificato da FCDE (pari a € 0).

Contabilità liquide

Le disponibilità liquide corrispondono alla seguente voce:

- a) Conto di tesoreria, nel quale sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere. Il relativo valore è pari ad € 1.179.047,47.

Patrimonio netto

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, deve essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

La suddetta articolazione sarà perfezionata nei prossimi esercizi, facendo riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Passivo

Debiti:

Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

Debiti verso fornitori.

I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Conti d'ordine

Definizione

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.

I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti.

Castellana Grotte 29.04.2022

IL PRESIDENTE
(Avv. Massimo Lucci)

